

DISCIPLINARE PER L’AFFIDO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Art. 1 Oggetto

Il presente disciplinare regola l’affido e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti nell’ambito dei principi sanciti dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri”, dalla Legge Regione Liguria 4 luglio 2007 n. 24, modificata con Legge regionale 11 marzo 2008 n. 4 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti” e dal regolamento regionale n. 1 dell’ 11 marzo 2008, nonché dalle norme previste dal D.P.R. 285/90 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, successive circolari Ministeriali e dal D.P.R. 254/2003 in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 Autorizzazione all’affido

L’autorizzazione all’affidamento delle ceneri è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove le ceneri vengono conservate a seguito di presentazione di istanza, in bollo, da parte del parente individuato in vita dal de cuius per l’affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l’espressa volontà del defunto stesso o copia conforme. La volontà può essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta purchè datata e con firma olografa.

Nella medesima richiesta dovranno essere indicati:

1. i dati anagrafici dell’affidatario (unicamente un familiare), gli estremi identificativi del luogo di conservazione dell’urna oltre quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
2. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e il consenso per l’accettazione dei controlli da parte dell’Amministrazione Comunale o degli organi ispettivi;
3. il luogo di conservazione;
4. la persona incaricata a prendere in consegna l’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna per l’affidamento;
5. l’essere a conoscenza delle norme sui reati e le sanzioni amministrative sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell’urna;
6. l’essere a conoscenza della possibilità, nel caso in cui l’affidatario o suoi eredi intendano recedere dall’affido, di richiedere il trasferimento dell’urna per la sepoltura presso un qualsiasi cimitero o la dispersione nel rispetto della normativa vigente in materia;
7. l’assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli o restrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
8. l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale dell’eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 5 giorni dall’effettivo trasferimento, al fine dell’aggiornamento del verbale e del registro degli affidi.

L’istanza redatta su apposita modulistica, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell’autorizzazione.

Art. 3 Caratteristiche dell’urna per l’affido

Per quanto attiene le caratteristiche delle urne dovrà essere previsto quanto segue:

- a) l’urna potrà essere metallica, di ceramica, legno, ecc. purchè l’involucro interno sia di zinco e sigillato. La sigillatura potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario;

- b) all'esterno dell'urna dovranno essere indicati, su apposita targhetta fornita dalla ditta di onoranze funebri, i dati anagrafici del defunto, la data di decesso e di cremazione.

Art. 4 Modalità

4.1 l'affido delle ceneri è possibile solo su espressa volontà del de cuius. Qualora l'affido sia stato richiesto dal de cuius in attesa della possibilità di poter disperdere le proprie ceneri o nel caso di rifiuto o morte dell'affidatario, le stesse dovranno essere consegnate ad un operatore cimiteriale nominato dal Responsabile del Servizio Demografico ed essere conservate, secondo la richiesta dei familiari o disperse ove sussistano le condizioni previste dal presente disciplinare;

4.2 La consegna dell'urna contenente le ceneri per l'affido avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale da parte dell'affidatario o suo delegato e del Responsabile del Servizio Demografico o suo delegato o operatore dei servizi cimiteriali e dovrà riportare:

- il numero identificativo dell'affido, corrispondente all'autorizzazione;
- i dati identificativi del defunto;
- gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione;
- i dati anagrafici dell'affidatario;
- gli estremi identificativi del luogo di conservazione dell'urna.

Tale verbale sarà redatto in duplice copia: una per il Comune di ove le ceneri vengono conservate ed una per l'affidatario.

4.3 Nel caso di morte dell'affidatario, se lo stesso ha espresso la volontà in forma scritta datata e con firma olografa, di affidare le ceneri ad altro familiare, quest'ultimo può detenerle previa autorizzazione degli uffici comunali competenti;

Art. 5 Autorizzazione alla dispersione

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri anche per interrimento o inabissamento è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso a seguito della presentazione di apposita istanza, in bollo, a cura del soggetto individuato dal defunto per la dispersione con allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, nella forma testamentaria o in altra forma scritta purché datata e con firma olografa.

Nella medesima richiesta dovranno essere indicati:

1. i dati anagrafici del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione ed i dati anagrafici del defunto;
2. gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione;
3. la conoscenza che:
 - a) l'autorizzazione potrà essere rilasciata, nel caso in cui il comune di dispersione fosse diverso da quello del decesso, previo nulla osta acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri;
 - b) la dispersione potrà avvenire esclusivamente in presenza di persona incaricata dal Comune in cui viene effettuata;
4. l'indicazione del luogo ove avverrà la dispersione secondo le indicazioni previste dall'art. 4 della legge regionale n. 24/2007 e dall'art. 4 del Regolamento Regionale n. 1/2008;
5. l'impegno di effettuare la dispersione di norma entro 30 gg dalla data di consegna delle ceneri;

L'istanza, redatta su apposita modulistica, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

Art. 6 Caratteristiche dell'urna per la dispersione

Nel caso di dispersione in natura per affondamento o interrimento l'urna dovrà essere in materiale biodegradabile con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, le date di decesso e cremazione;

Art. 7 Modalità

7.1 La consegna dell'urna contenente le ceneri per la dispersione avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale da parte del soggetto deputato alla dispersione o suo delegato e del Responsabile del Servizio Demografico o suo delegato o un operatore dei servizi cimiteriali. Il verbale dovrà riportare:

- il numero identificativo della dispersione, corrispondente all'autorizzazione;
- i dati identificativi del defunto;
- gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione;
- i dati anagrafici del soggetto deputato alla dispersione;
- gli estremi identificativi del luogo della dispersione
- i dati anagrafici dell'incaricato del Comune ad assistere all'evento.

Tale verbale verrà redatto in duplice copia: una per il Comune di decesso, una per il soggetto che dovrà effettuare la dispersione, costituendo anche documento di accompagnamento in caso di trasporto.

Copia del verbale, integrato con data ed ora dell'avvenuta dispersione, dovrà essere riconsegnato al Comune di decesso a cura dell'incaricato del Comune;

7.2 L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata solo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 5 e 6 della Legge Regionale 24/2007 e dall'art. 4 del Regolamento Regionale n. 1/2008;

7.3 il Comune di decesso istituisce il registro delle ceneri in affido, con apposita sezione dedicata alla dispersione in cui devono essere annotati, in ordine cronologico, gli affidi e le dispersioni e riportati tutti i dati contenuti nei verbali di consegna dell'urna cineraria.

Art. 8 Incaricato del Comune.

L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dal Responsabile del Servizio Demografico ed è individuato fra:

- 1) i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Serra Riccò,
- 2) i dipendenti dell'Azienda di trasporti funebri incaricata del servizio;
- 3) eccezionalmente, valutate le circostanze, potrà essere delegato un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

Art. 9 Inoltro delle istanze

Tutte le istanze relative all'autorizzazione alla cremazione, affido e dispersione delle ceneri potranno essere presentate all'Ufficiale dello Stato Civile anche con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000;

Art. 10 Controlli e sanzioni

Il Comune, attraverso il personale del Servizio Demografico e del Servizio Vigilanza, vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nelle Leggi e regolamenti in materia, oltreché nel presente disciplinare, comminando, in caso di inosservanza delle disposizioni inerenti l'affido e la dispersione, le sanzioni previste dall'art. 5 bis della Legge Regionale n. 4 dell' 11 marzo 2008.

Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sulla corretta collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri.